

COMUNE DI TONCO
PROVINCIA DI ASTI

ORDINANZA N 01/2019
DEL 14/02/2019

Oggetto: custodia dei cani ed igiene del suolo pubblico

IL SINDACO

- Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile, che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione in luoghi pubblici di questi animali di affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere stesso dei cani;
- CONSIDERATO che giungono da parte di cittadini rimostranze e reclami per cani che vagano incustoditi e per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti anche dalle deiezioni dei cani lungo le strade, le piazze del centro abitato, gli spazi di verde pubblico e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;
- RITENUTO quindi opportuno rideterminare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi come accaduti negli ultimi giorni;
- PRESO ATTO che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari e/o conduttori, permettendo agli animali di girare liberamente;
- RITENUTO necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
- CONSIDERATO che si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;
- VISTA la legge 24-01-1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni
- VISTA la legge 14-08-1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
- VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e sue proroghe;
- VISTI gli articoli: n° 7 bis, n° 50 comma 5, n° 54 comma 2 del D.lgs del 18/08/200 n° 267 e s.m.i.
- CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

ART. 1 CUSTODIA DEI CANI

I proprietari e/o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani (che ai sensi della normativa vigente devono essere iscritti obbligatoriamente all'anagrafe canina con l'apposizione del relativo microchip) ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altri cittadini;

ART. 2 DETENZIONE D'IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto obbligo per tutti i proprietari, detentori e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico, quanto segue

- a) Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, IDONEA ATTREZZATURA per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali
- b) Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei cani facendo uso dei suddetti strumenti.

ART. 3 CONDOTTA DEI CANI

E' fatto obbligo ai proprietari, detentori e/o conduttori di ogni taglia e razza di:

- a) Utilizzare SEMPRE il guinzaglio a misura non superiore a m. 1.50 durante la conduzione nelle aree urbane e nei luoghi pubblici;
- b) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- c) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- d) assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

ART. 4 SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 18/08/2000 n° 267, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa da **Euro 100,00, a Euro 250,00 (ART. 54 del Reg. Com:le)**

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo, e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Il detentore del cane ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line del Comune di TONCO.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2 lett. a) e b) e dell'art. 3 lett. a) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, durante i servizi istituzionali.
4. Dispone, altresì, che il presente provvedimento, sia inviato:
 - al Comando dei Carabinieri di Asti
 - alla Stazione dei Carabinieri di Portacomaro d'Asti
 - alla Prefettura di Asti
 - affissa nei luoghi pubblici e pubblicata sul sito istituzionale.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termini di 120 giorni, ai sensi del D:P:R: 24/11/1971 n° 1199

**IL SINDACO
CESARE FRATINI**